

**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE**

Proc. *omissis*/2017 R.G.

Il Giudice, in persona del dott. Antonio Cirma, Sciogliendo la riserva assunta all'udienza;

Letti gli atti della procedura in epigrafe indicata,

OSSERVA

Parte opponente ha spiegato **opposizione a precetto** assumendo, in sostanza:

- a) un TAEG dichiarato nell'atto di mutuo inferiore a quello realmente applicato;
- b) l'applicazione di interessi moratori usurari.

In via preliminare gli opposenti hanno chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

Parte opposta, con rituale comparsa di costituzione, ha spiegato le proprie difese.

In ordine alla errata indicazione del TAEG, è bene premettere che il Tasso annuo effettivo globale (TAEG), detto anche Indicatore sintetico di costo (ISC), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito.

Tale indicatore, introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE, è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio n. 10688 del 4/03/2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, "a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima".

L'ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.

Da ciò discende che l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.

Tanto premesso, appare evidente l'assoluta infondatezza della tesi della nullità quale conseguenza dell'errata indicazione dell'ISC.

Ed invero l'art. 117, sesto comma, TUB, sanziona con la nullità le "clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati".

Siffatta disposizione di legge non è quindi applicabile alla fattispecie in esame nella quale non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l'ISC che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in

Ordinanza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Antonio Cirma, del 9 luglio 2018

termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa.

Pertanto, l'errata indicazione dell'ISC non può essere sanzionata con la nullità prevista dal sesto comma dell'art. 117 TUB come infondatamente sostenuto dall'opponente.

Né tanto meno risulta applicabile il settimo comma del medesimo art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo per l'ipotesi, diversa dal caso in esame, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi.

Quanto all'usurarietà degli interessi moratori, la contestazione riguarda la somma complessiva di Euro 359,39 (e, precisamente, Euro 189,00 per la mora maturata ed Euro 170,39 per penalità di mora) a fronte di una somma intimata di Euro 145.568,59 ed afferisce, quindi, esclusivamente al *quantum debeatur*.

Considerata la contestazione dell'opposta in ordine alla corretta imputazione dei pagamenti, che avrebbe determinato un'erronea quantificazione dell'importo della mora, e l'insussistenza di un *periculum* in mora in relazione all'entità della somma contestata, si ritiene di non poter provvedere ad una sospensione parziale dell'efficacia esecutiva del titolo.

Non sussistono, pertanto, le condizioni che legittimino il giudice a concedere la chiesta sospensione.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

Concede il richiesto termine ex art.183, sesto comma, c.p.c., a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza, e fissa udienza alla data del 23.10.2018, ore 9.30.

Si comunicati.

Aversa, 9.07.2018

Il Giudice

Dott. Antonio Cirma

Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice, dott. Antonio Cirma

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*